



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 10/10/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 agosto 2008, n. 501

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per l'apertura di una cava di calcare in loc. "Pezza la Rosa" dell'agro di Trani. – Ditta Mar.Cor. s.r.l. -

L'anno 2008 addì 11 del mese di agosto in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 10758 del 02.07.07 la Ditta Mar.Cor. s.r.l., con sede a Trani in Via Ragazzi Del 99 n. 11, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA, riguardanti l'apertura di una cava di calcare in loc. "Pezza la Rosa" dell'agro di Trani contraddistinta nel NCT al Fg. 75 p.lle 26-277-278-106;

- con nota prot. n. prot. 12711 del 02.08.2007 si chiedeva alla Società di trasmettere copia di tutta la documentazione su supporto magnetico, di effettuare e trasmettere le pubblicazioni di rito sui quotidiani locale e nazionale e sul BURP, di trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate, invitando queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. 17615 del 21.11.07, la ditta inviava copia di tutti gli elaborati su CD e trasmetteva copia delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;

- con nota prot. 4406 del 12.03.08 quest'ufficio, sentito il Comitato VIA, comunica alla Società, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, che il Settore sta provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo della procedura in oggetto, specificandone le motivazioni ed invitava la stessa a trasmettere entro il termine di 10 gg ad inviare eventuali controdeduzioni;

- con nota acquisita al prot. 5676 del 08.04.08 la Società trasmetteva le proprie controdeduzioni;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale V.I.A. nella seduta del 04.06.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<....omissis..... La suddetta Ditta ha inoltrato domanda di attivazione di coltivazione mineraria in località Pezza la Rosa – agro di Trani f.m. num.75 part.num. 26-277-278-106.

La richiesta è di data posteriore all'approvazione ed adozione del Prae 2007 .

Trattasi di apertura di nuova cava in un'area non interessata da coltivazioni minerarie a sviluppo agricolo.

E' da segnalare che le particelle n.277 e 278 non sono rinvenibili e sull'ortofoto con centroidi del sito regionale e nell'ortofoto allegato al Sia prodotto dalla Ditta .

Ciò non consente la localizzazione delle stesse né l'individuazione di eventuale (e necessaria) contiguità e continuità fra le stesse.

La tipologia di minerale da coltivare è marmifero.

L'area a cui si fa riferimento non è ricompresa in alcun bacino estrattivo, come da Prae,

L'area estrattiva dell'agro di Trani è di tipo 1 a/BPP: in quest'area è possibile la coltivazione di calcare ornamentale e decorativo.

La Ditta quindi chiede la coltivazione di materiale marmifero fuori dal suddetto bacino ed a poche centinaia di metri dallo stesso

A Pag. 283 del Prae 2000 e succ. è previsto:

il divieto ad apertura di nuove cave (nel bacino) senza la necessaria verifica sulla riutilizzazione delle cave abbandonate esistenti nel bacino;

la possibilità di apertura di cave fuori dell'area dei bacini per attività estrattiva di calcare ornamentale solo su dimostrazione di presenza di qualità pregiate e non rinvenibili nelle aree perimetrale;

(nel bacino) sono altresì vietate le aperture di cave per inerti;

(nel bacino) le cave in attività di calcare per inerti possono ultimare le coltivazioni;

(nel bacino) le nuove aperture saranno consentite dai P.P. nelle aree che dallo stesso verranno individuate non idonee all'estrazione del marmo;

Quanto sopra deve indurre gli Enti preposti all'autorizzazione (ufficio minerario e CTRAE) ad esprimere un parere in merito.

Si ritiene che tale parere debba precedere la Via in quanto le coltivazioni minerarie espletate fuori delle aree di bacino se non autorizzate rendono superfluo ed inutile il procedimento a carico di questo Comitato.

Per quanto sopra e in considerazione della verifica che nel Sia le particelle 26 e 106 sono state individuate mentre non è possibile l'individuazione delle part. n .277 e 278, l'espletamento della procedura di Via non può essere concretizzata.

Pertanto, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla lettera e, art. 8 L.R. n. 11/2001 e tener presente le Norme Transitorie di cui all'art. 22 p.5 ter del Titolo IV delle NTA del Prae 2006/2007 e pertanto si esprime parere negativo considerato che le integrazioni inviate non modificano le valutazioni già espresse dal Comitato in data 05.03.08 (trattasi di integrazione di foglio mappale) si conferma il parere sfavorevole.....omissis....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c. 3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 04.06.2008, per tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere sfavorevole di VIA, al progetto e SIA proposto dalla Ditta Mar.Cor. s.r.l., con sede a Trani in Via Ragazzi Del 99 n. 11, riguardanti l'apertura di una cava di calcare in loc. "Pezza la Rosa" dell'agro di Trani contraddistinta nel NCT al Fg. 75 p.lle 26-277-278-106;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Trani;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli